

Decreto n. 851.24
Prot. 43501

IL RETTORE

- Viste le Leggi sull'Istruzione Universitaria;
- Visto lo Statuto dell'Università per Stranieri di Siena, emanato con D.R. n. 308 del 03.06.2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12.06.2024, in vigore dal 12.07.2024;
- Visto il Codice Etico e Codice di Comportamento dell'Università per Stranieri di Siena emanato con D.R. n. 77 del 08.02.2024;
- Vista la Legge 20 maggio 1970 n. 300 "Norme sulla tutela delle libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento" e s.m.i. e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce le modalità per l'installazione di apparecchiature finalizzate alla videosorveglianza;
- Visto il Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 entrato in vigore il 25 maggio 2018 in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Visto il D.R. n. 107.19 del 4 aprile 2019 relativo all'emanazione del "Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università per Stranieri di Siena";
- Considerata la necessità di aggiornare l'Allegato A del suddetto Regolamento per adeguare le esigenze della sede di via Sallustio Bandini n. 35 e del laboratorio 19 della sede di Piazza Carlo Rosselli;
- Visto l'Accordo sottoscritto nella seduta di contrattazione collettiva integrativa del 11 dicembre 2024 in cui si approva l'aggiornamento dell'Allegato A del "Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università per Stranieri di Siena";
- Viste le delibere assunte dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione nelle rispettive sedute del 18 e 19 dicembre 2024;

DECRETA

l'emanazione del "Regolamento sull'impiego di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell'Università per Stranieri di Siena" nel testo allegato al presente decreto che ne fa parte integrante.

Il presente Regolamento sarà vigente dal momento della sua pubblicazione all'Albo dell'Ateneo e sostituisce integralmente quello emanato con D.R. n. 107.19 del 4 aprile 2019.

Siena, 23 dicembre 2024

IL RETTORE
(f.to prof. Tomaso Montanari*)

La responsabile del procedimento: f.to dott.ssa Silvia Tonveronachi*

La compilatrice: dott.ssa Francesca Bianchi

**REGOLAMENTO SULL'IMPIEGO DI SISTEMI DI
VIDEOSORVEGLIANZA**

NEGLI AMBIENTI DELL'UNIVERSITÀ PER STRANIERI DI SIENA

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

1. Il presente Regolamento – nel rispetto dell’art. 4 della legge n. 300/1970 e in applicazione dell’apposito Accordo stipulato con le rappresentanze sindacali - disciplina l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli ambienti dell’Università per Stranieri di Siena e il trattamento dei dati personali in tal modo acquisiti.
2. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a immagine fissa installate al fine di garantire la sicurezza e l’incolumità del personale universitario, degli studenti e dei frequentatori degli spazi universitari, nonché di tutelare il patrimonio dell’Ateneo e prevenire atti vandalici.
3. Il trattamento dei dati personali effettuato mediante l’attivazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell’Università per Stranieri di Siena si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale, garantendo altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Le immagini e i dati raccolti tramite gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per finalità diverse da quelle indicate nel presente Regolamento e non possono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo quanto di seguito disposto o richiesto in caso di indagini di polizia giudiziaria.
5. L’Università per Stranieri di Siena garantisce che le immagini così acquisite non siano in alcun modo impiegate come strumento di sorveglianza a distanza del personale docente e tecnico-amministrativo, degli studenti e comunque di tutti coloro che a vario titolo frequentano gli ambienti universitari.

6. I programmi informatici utilizzati per il trattamento dei dati acquisiti tramite telecamere sono configurati riducendo al minimo indispensabile - e solo in caso di necessità - l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con o senza l'ausilio dei mezzi automatizzati e applicate a dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

b. per "**misure minime**": il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che garantiscono il livello minimo di protezione previsto dalle norme;

c. per "**Titolare**", l'Università per Stranieri di Siena, nella persona del Rettore pro-tempore;

d. per "**Responsabile**" la persona fisica o giuridica preposta dal Titolare al trattamento;

e. per "**soggetto autorizzato**" la persona fisica individuata dal Titolare e/o dal Responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;

f. per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

g. per "**diffusione**", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

Art. 3 - Principi generali

1. I dati personali acquisiti tramite impianti di videosorveglianza dell'Università per Stranieri di Siena sono acquisiti e trattati secondo i seguenti principi:

a) principio di liceità: il trattamento dei dati è circoscritto esclusivamente alle attività connesse all'esercizio di pubblici poteri di cui l'Università è investita. In particolare, possono essere attivati sistemi di videosorveglianza solo in quanto siano strumentali allo svolgimento delle funzioni istituzionali e il relativo trattamento deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi;

b) principio di necessità: delle riprese ottenute tramite i sistemi di videosorveglianza installati negli ambienti dell'Università per Stranieri di Siena è escluso ogni utilizzo superfluo e non correlato alle finalità per cui si è resa necessaria la ripresa;

c) principio di proporzionalità: l'installazione di impianti di videosorveglianza negli ambienti dell'Università per Stranieri di Siena è fondata su una ponderata valutazione circa l'insufficienza e l'inattuabilità di altre misure utili agli scopi connessi all'esercizio dei pubblici poteri;

d) principio di finalità: gli scopi perseguiti con l'installazione e l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza sono determinati, espliciti e legittimi.

Art. 4 - Conservazione e cancellazione dei dati

1. Le immagini contenute nella videoregistrazione sono conservate, ordinariamente, per un massimo di 24 ore dalla loro acquisizione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici e servizi, nonché nel caso in cui si debba aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria o ancora qualora reso necessario da accertamenti di competenza dell'Ateneo.

2. Il sistema di videosorveglianza è programmato in modo da prevedere che, una volta decorse 24 ore dalla registrazione e/o in relazione alle esigenze di cui al precedente punto 1), vi sia la cancellazione automatica di ogni supporto mediante sovraregistrazione e comunque con modalità che rendono inutilizzabili i dati non appena cancellati.

3. In caso di cessazione di un trattamento da qualsiasi causa derivante, i dati personali sono comunque distrutti.

Art. 5 - Modalità di raccolta dei dati personali

1. I dati personali sono acquisiti attraverso telecamere ad immagine fissa dell'impianto di videosorveglianza dichiarato dall'installatore conforme alle misure minime e alla normativa vigente.

2. La dislocazione delle telecamere è quella risultante dall'Allegato A al presente Regolamento. Detto elenco verrà aggiornato ogni qualvolta vi siano variazioni della dislocazione delle telecamere derivante da sottese e legittime necessità.

3. I soggetti autorizzati al trattamento, incaricati di utilizzare gli impianti e, nei casi in cui è indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le registrazioni, sono designati tramite atto scritto dal Titolare del trattamento o dal Responsabile se nominato.

4. Il Titolare del trattamento informerà per iscritto i soggetti autorizzati al trattamento sulle loro responsabilità relative al trattamento e alla conservazione dei dati, alla loro protezione da eventi dannosi e agli altri obblighi di legge. Tali istruzioni dovranno essere aggiornate in caso di modifiche tecniche e normative.

Art. 6 - Comunicazione dati

1. La comunicazione dei dati personali raccolti presso le strutture dell'Università è consentita nei limiti di legge.

2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente punto 1), la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate e autorizzate per iscritto dal Titolare a compiere le necessarie operazioni di trattamento.

Art. 7 - Responsabilità, gestione operativa, sicurezza dati

1. Il Titolare del trattamento di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) svolge i seguenti compiti:

- a. nomina con atto scritto i soggetti autorizzati al trattamento di cui all'articolo 5, comma 3;
- b. vigila sulla conservazione delle immagini e sulla loro distruzione al termine del periodo previsto per la conservazione delle stesse;
- c. ha la responsabilità del procedimento volto all'esercizio del diritto di accesso ai dati da parte dell'interessato e/o delle autorità competenti;
- d) redige la scheda di rilevamento dati anche sulla base delle informazioni recepite dai soggetti autorizzati.

2. Il Titolare del trattamento, se ritenuto opportuno ed utile per la migliore gestione di quanto oggetto del presente Regolamento, potrà nominare un Responsabile al quale assegnare i compiti previsti nelle lett. a)- d) del precedente punto 1).

3. Al soggetto autorizzato di cui all'art. 2, comma 1, lett. e) è consentito prendere visione delle immagini nell'espletamento della propria attività lavorativa. Il medesimo collabora nella redazione della scheda di rilevamento dei dati.

4. La scheda di rilevamento dati contiene:

- a) l'elenco delle telecamere installate;
- b) l'elenco delle categorie di dati oggetto del trattamento;
- c) la distribuzione dei compiti dei soggetti che a vario titolo partecipano all'attività della videosorveglianza all'interno della struttura di competenza;
- d) l'analisi dei rischi;
- e) l'indicazione delle misure per garantire l'integrità e la disponibilità dei dati;
- f) i criteri e le modalità di ripristino dei dati;
- g) la previsione degli interventi formativi degli incaricati del trattamento.

5. L'accesso ai locali nei quali sono allocate le apparecchiature dove sono conservate le videoregistrazioni è consentito al Titolare del trattamento, ai soggetti autorizzati al trattamento, al personale di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria.

6. L'accesso in detti locali è inoltre consentito anche al personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

7. Tutti i soggetti che potranno accedere a detti locali sono tenuti al segreto professionale.

8. L'Università per Stranieri di Siena, adeguandosi a quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, ha nominato il R.P.D/D.P.O. (Responsabile Protezione Dati/Data Protection Officer) che, in relazione agli specifici compiti a lui attribuiti, potrà essere coinvolto con le modalità rese note sul portale web dell'Ateneo.

Art. 8 - Informativa agli utenti

1. In ottemperanza a quanto disposto dalla vigente normativa in materia, in prossimità delle postazioni in cui sono installate le apparecchiature per la videosorveglianza è affissa adeguata segnaletica permanente contenente la comunicazione agli utenti e all'intera comunità universitaria sulle finalità e sulle modalità di ripresa, in modo da renderle conoscibili a tutti (Allegato B).

Art. 9 - Diritti dell'interessato

1. Come previsto dalla vigente normativa in materia, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, potrà:

a. ottenere la conferma dell'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

b. essere informato sugli estremi identificativi del Titolare e dell'eventuale Responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono sottoposti i dati;

c. opporsi, motivatamente, in tutto o in parte al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. Le istanze di cui al presente articolo devono essere trasmesse in forma scritta al Titolare del trattamento o al Responsabile se nominato.

Art. 10 – Accordo sindacale

1. Ai sensi dell'art. 4 della L. n. 300/1970, espressamente richiamato dall'art. 113 del D.Lgs. 196/2003 (nel testo armonizzato con il Regolamento UE n. 679/2016 dal D.Lgs. n. 101/2018), è stato sottoscritto un Accordo con le R.S.U. e le OO.SS. dei lavoratori.

Art. 11 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento troveranno applicazione le disposizioni previste dal Regolamento UE n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 nel testo novellato ed armonizzato dal D.Lgs. n. 101/2018 e i provvedimenti che l'Autorità Garante ha già emanato ovvero emanerà in materia.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua emanazione ed è pubblicato sul sito web dell'Università per Stranieri di Siena.

ALLEGATO A

DISLOCAZIONE DELLE TELECAMERE

N. 28 telecamere così dislocate:

- a. Piazza C. Rosselli, Piano Terra: n. 11
(porte ingresso, corridoio Biblioteca, cortile, esterno lato ingresso Aula Magna);
- b. Piazza C. Rosselli, Piano Primo: n. 3
(accesso scale e ascensori, uscita di sicurezza, corridoio);
- c. Piazza C. Rosselli, Piano Secondo: n. 2;
(accesso scale e ascensori, uscita di sicurezza, corridoio);
- d. Piazza C. Rosselli, Piano Secondo Sotto (garage): n. 6
(garage e ingresso ascensori);
- e. Piazza C. Rosselli, Piano Terzo: n. 2
(accesso scale e ascensori, uscita di sicurezza);
- f. Piazza G. Amendola: n. 2
(ingresso e accesso scale e uscita di sicurezza)
- g. Via S. Bandini 35: n. 2
(corridoio ingresso principale e corridoio ingresso camere Foresteria universitaria)

Le videocamere dislocate in Aula Magna, nei Laboratori 18 e 20 di Piazza Carlo Rosselli e nell'Auditorium, aule 2C e 5C della sede di Via dei Pispini, non effettuano alcuna registrazione e conservazione dei dati. La loro finalità è esclusivamente per monitorare in tempo reale il funzionamento degli impianti di videoproiezione al fine di garantire un'assistenza remota, con la sola visione diretta e in completa assenza di audio.

ALLEGATO B

CARTELLI DI AVVISO PRESENZA TELECAMERE

**AREA
VIDEOSORVEGLIATA**

LA REGISTRAZIONE È EFFETTUATA DA

PER FINI DI

Le immagini registrate sono conservate per ____ ore.

Per ulteriori informazioni: _____

L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente a personale autorizzato.
Provvedimento in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010 e Reg. EU 2016/679 GDPR.

www.italianopen.com - Conoscenza GDPR